

CARTA D'IDENTITÀ

Rilascio, Validità, Rinnovo, Convalida

Rilascio:

La carta d'identità è rilasciata a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel Comune.¹

Dal 10 febbraio 2012, le carte d'identità rilasciate hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, successiva a quella originariamente prevista.²

Caratteristiche:

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio nei paesi membri dell'Unione europea ed i quelli con i quali sono in vigore accordi internazionali.³

La carta d'identità elettronica deve contenere anche le impronte digitali della persona a cui si riferisce. Sono esentati da tale obbligo i minori di età inferiore a 12 anni.⁵

I minori di **anni 14** possono espatriare a condizione che:

- siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci;
- alla loro carta sia allegata una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, contenente le generalità del soggetto al quale il minore è affidato, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari.⁴

Validità

La carta d'identità è valida:

10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni;

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.⁵

La carta d'identità riporta la data di scadenza.⁶

Convalida

Tutti coloro che sono in possesso di una carta d'identità rilasciata tra il 26 giugno 2003 e il 24 giugno 2008 possono recarsi presso questi uffici con il predetto documento. Il personale incaricato provvederà ad apporre (per quella cartacea) o rilasciare (per quella elettronica) un'apposita nota di convalida attestante la nuova data di scadenza, corrispondente a quella originariamente prevista.⁷

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'UFFICIO ANAGRAFE del Comune.

Volpiano, lì 30.01.2015

IL SINDACO
Dr. Emanuele DE ZUANNE

Vedi:

¹ Articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

² Articolo 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5;

³ Articolo 3, comma 4 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 290 comma 4, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635.

⁴ Articolo 3, comma 5 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

⁵ Articolo 3, comma 2 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

⁶ Articolo 3, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

⁷ Articolo 31 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.